

STATUTO ASSOCIAZIONE "LEILA BOLOGNA- LA BIBLIOTECA DEGLI OGGETTI APS"

Art.1 - Denominazione - Sede

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, un'Associazione di Promozione Sociale, operante nei settori culturale e sociale, che assume la denominazione di "Leila Bologna - La biblioteca degli oggetti APS".

L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Bologna, all'indirizzo che risulta dall'iscrizione anagrafica presso l'Agenzia delle Entrate.

La sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei Soci. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

Art.2 - Scopo - Finalità

L'Associazione, apartitica e indipendente, ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia, trasparenza e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa persegue come obiettivi primari:

- la condivisione di oggetti e di spazi;
- la sensibilizzazione ad una economia sostenibile basata sull'utilizzo comune degli oggetti e non sul loro possesso;
- l'organizzazione di eventi culturali e ludici a scopo di sensibilizzazione e autofinanziamento.

Si propone quindi di:

- 1) promuovere le relazioni territoriali e lo sviluppo del concetto di cittadinanza attiva e creativa;
- 2) promuovere un nuovo concetto di economia, che sia alternativa alla logica del possesso e a favore della solidarietà tra cittadini;
- 3) promuovere strumenti di innovazione sociale e servizi collaborativi;
- 4) promuovere la creatività urbana attraverso la condivisione di uno spazio - coworking;
- 5) promuovere buone prassi per evitare gli sprechi;
- 6) proporre uno strumento concreto a favore della sostenibilità economica;
- 7) realizzare attività di benessere sociale come corsi di formazione, seminari e attività pratiche sull'ecologia, riciclo, tutela dell'ambiente, economia solidale.

Per il perseguimento degli obiettivi l'Associazione potrà collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati ed altre organizzazioni o comitati, società e singoli cittadini, nonché contrarre obbligazioni, concludere accordi, stipulare contratti, convenzioni e protocolli d'intesa.

Inoltre, l'Associazione potrà richiedere finanziamenti ad Enti per il raggiungimento dei propri obiettivi e la realizzazione degli scopi sociali.

Art.3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore a sette persone fisiche, oppure da almeno tre associazioni di promozione sociale.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il numero soci, altri enti associati del Terzo settore o senza scopo di lucro non può essere superiore al 50% non può essere superiore al 50% rispettivamente delle ODV o delle APS associate (vedi nota Min. Lavoro e

politiche sociali 5.2.2020 n. 1082). È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

In linea con quanto espresso all'inizio dell'Articolo in oggetto, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore al numero minimo, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Assemblea Straordinaria provvede a modificare lo statuto in conformità con le previsioni di legge o allo scioglimento dell'Associazione. La qualifica di socio è illimitata nel tempo.

I soci sono suddivisi in:

- Soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione;
- Soci effettivi: tutti coloro che intendono perseguire gli scopi dell'associazione;
- Soci sostenitori: tutti coloro che sostengono l'attività svolta dall'associazione con i propri contributi di studio o finanziari.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

La qualifica di socio dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio, alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- Prendere visione dei libri sociali.

L'esercizio del diritto di voto è delegabile così come la partecipazione all'Assemblea, previa approvazione della stessa: in tal caso il delegato ha diritto di parola e non di voto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione e contribuire a definire e realizzare gli obiettivi;
- a risolvere eventuali controversie nell'ambito degli organi stabiliti nel presente statuto;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- 1) recesso: le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci;
- 2) esclusione: l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio
 - o che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - o che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - o che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci:

- 3) mortis causa o estinzione della persona giuridica o Ente: in caso di morte la qualifica di socio non è trasmissibile.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, e-mail o PEC. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Collegio Sindacale (organo facoltativo).

Art. 7 -Assemblea dei soci e suo funzionamento

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- eleggere il Consiglio direttivo;
- eleggere l'eventuale Collegio Sindacale;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare i programmi e le attività da svolgere;
- approvare eventuali Regolamenti;
- deliberare in merito al rigetto e all'esclusione dei soci;
- deliberare in merito alle responsabilità degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito a scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su propria iniziativa, su istanza di almeno la metà dei

componenti del Consiglio Direttivo o su istanza di almeno un decimo dei soci, tramite e-mail da inviarsi a ciascun socio o contatto di altro tipo, anche telefonico qualora la situazione lo richieda, almeno dieci giorni prima la data prevista. La convocazione deve riportare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza l'assemblea può essere convocata con un preavviso inferiore. L'assemblea può avvenire anche con modalità telematica, a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota e se disciplinato dal regolamento.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione e la stesura del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa iscritti da almeno 3 mesi.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 - Consiglio Direttivo e suoi compiti

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo, mai inferiore a 3, è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea.

Esso è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo e mail, almeno otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

In caso di dimissioni di un consigliere subentra il primo dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio:

- eleggere al suo interno il Presidente e, su proposta di questi, il Vice Presidente;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- designare i propri rappresentanti negli organismi di altre associazioni o enti a cui l'associazione aderisca o sia invitata a partecipare;
- determinare le quote associative annuali e le modalità di contribuzione dei singoli soci;
- amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre eventuali regolamenti interni;
- stipulare gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- fissare le date dell'assemblea ordinarie dei soci da indire secondo necessità;
- adottare eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 9 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- coordinare l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare l'associazione in giudizio e presso terzi;
- coordinare le attività e garantire corretta applicazione delle decisioni dell'Assemblea;
- conservare gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell'Associazione;
- amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea.
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza assumerne i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o impedimento temporaneo le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, che ne esercita le funzioni anche in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per

l'elezione del nuovo Presidente.

Qualora anche il Vice Presidente sia dimissionario, la Presidenza temporanea è assunta dal socio con maggiore anzianità di iscrizione.

Art. 10 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, è un organo facoltativo che, se nominato, ha funzioni di controllo. Viene eletto dall'Assemblea, anche fra i non soci, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nomina al proprio interno il Presidente e resta in carica tre anni. Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio preventivo e consuntivo alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 11 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono a titolo gratuito. Ai soci compete esclusivamente il rimborso delle spese, regolarmente documentate, sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Art. 12 - Anno sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati che lo deve approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13 - Fonti di finanziamento

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto da:

- eventuali avanzi di gestione o utili maturati;
- beni mobili - quali ad esempio gli oggetti donati dai soci- e immobili ad essa pervenuti sia a titolo oneroso che gratuito;
- beni immateriali dei quali l'associazione abbia acquisito la proprietà.

Art. 15 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti del terzo settore, previo parere positivo di altri soggetti se richiesto da legge, che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. È esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 17 - Dipendenti e collaboratori

L'associazione, nel perseguimento dei fini e degli scopi sociali, si avvale del lavoro volontario dei propri associati. In caso di necessità può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazioni, nonché assumere lavoratori dipendenti, tutto ciò anche ricorrendo ai propri associati. L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% per cento del numero degli associati (art. 36 del DLgs. 117/2017).

Art. 18 - Norme transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

Solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore l'acronimo ETS o altro acronimo, derivante dall'inserimento in specifica sezione del Runtis, potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Gli organi dell'Associazione in carica al momento della variazione statutaria continueranno a svolgere le loro funzioni sino a naturale scadenza in conformità del nuovo Statuto.

Art. 19 - Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto o dei regolamenti ad esso legati e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e le disposizioni di legge vigenti. Modifiche al presente statuto possono essere apportate esclusivamente dall'Assemblea convocata in sede straordinaria.

Letto ed approvato dall'Assemblea dei soci del 30/03/2022.

il Presidente

Antonio Beraldi

il Segretario

Matteo Valoncini